

===== ALLEGATO "A" AL N. 11701/6954 DI REPERTORIO =====

===== STATUTO DELLA =====

===== "ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI =====

===== E CONTROLLORI ACQUA" (in breve "AIPACA") =====

ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI ==

E' costituita una libera associazione ai sensi del capo III, titolo II, Libro Primo del Codice Civile avente la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI E CONTROLLORI ACQUA" (in breve "AIPACA") di seguito denominata "Associazione".

ARTICOLO 2) - SEDE =====

L'Associazione ha sede nel Comune di Anguillara Sabazia (RM) in Via Santo Stefano 6/b

La sede potrà essere variata in seguito a deliberazione ad hoc del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Potranno, inoltre, essere istituite articolazioni territoriali periferiche, su base regionale, ovunque vi siano soggetti che manifestino il proprio intento in ordine alla condivisione degli scopi istituzionali e dello spirito dell'Associazione.

ARTICOLO 3) - DURATA =====

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4) - SCOPI, COMPETENZE E FINALITA' =====

L'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI E CONTROLLORI ACQUA" è una libera Associazione senza scopo di lucro, auto-

noma ed indipendente, apartitica ed apolitica, aperta alla discussione e al confronto con tutte le forze democratiche, ispirandosi ai principi all'uopo dettati dalla Carta Costituzionale nonché ai diritti fondamentali dell'uomo così come riconosciuti a livello internazionale. =====

L'Associazione ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura e dell'informazione in materia di controllo, sorveglianza ed analisi delle acque al fine di verificarne la salubrità, la purezza, la potabilità, la composizione chimica e microbiologica nonché la rispondenza (anche nel caso di acque non destinate al consumo umano) ai limiti analitici previsti dalle leggi in vigore. =====

Potranno associarsi tutti coloro che ne fanno espressa richiesta avendo interesse nei suddetti settori e che mirino allo sviluppo, alla professionalizzazione, alla tutela ed alla difesa degli interessi degli operatori, dei prelevatori e dei consulenti nel campo dell'analisi delle acque. =====

L'Associazione, a cui aderiscono coloro che svolgono la propria attività lavorativa e professionale nell'ambito dell'analisi delle acque, si prefigge i seguenti scopi: =====

a) coordinare ed unificare le singole iniziative dei professionisti che svolgono attività nei settori del controllo, della sorveglianza e dell'analisi delle acque allo scopo di fornire agli associati tutte le informazioni e l'assistenza necessaria al fine di migliorare la loro professionalità,



nell'ambito delle attività sopra specificate; =====

b) rappresentare e curare gli interessi singoli e/o collettivi della categoria, assumerne la Rappresentanza nei diversi tavoli Istituzionali, ai diversi livelli, o presso gli Enti e/o Organismi pubblici e/o privati, anche con propri Soci, espressamente delegati a tal fine; =====


c) promuovere, tutelare, orientare, formare ed informare i professionisti e, in particolare, i consulenti e gli operatori nei campi dell'analisi delle acque, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni a riguardo; =====

d) stipulare atti o contratti con soggetti sia privati che pubblici, considerati utili o comunque opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; =====

e) costituire o concorrere alla creazione, in via accessoria e strumentale, diretta e/o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di altre Associazioni e di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare - a propria volta - a dette tipologie di società; =====

f) effettuare attività di networking personale, sociale, imprenditoriale e culturale, a diversi livelli (comunale, regionale, nazionale ed internazionale) con realtà associative

e/o istituzionali che presentino elementi di affinità od omogeneità con l'Associazione medesima, al fine di promuovere ed incentivare forme di cooperazione, di promozione e di mutuo sostegno; =====



g) acquistare e/o alienare diritti relativi a tecniche, presentazioni, corsi e strumenti inerenti la formazione dei professionisti elaborati dall'Associazione o da altri soggetti ad essa collegati (quali, ad esempio, scuole-formatori, istituti etc). =====

I temi trattati dall'Associazione saranno promossi anche attraverso iniziative editoriali su supporto cartaceo (libri, riviste, brochure, manuali, ecc.), con tassativa esclusione della edizione di quotidiani ed attraverso iniziative multimediali (video corsi, audio corsi, dvd, ecc.) che saranno diffuse attraverso il mezzo internet ed ogni altro strumento di comunicazione moderno. =====

h) intraprendere ogni azione tesa alla professionalizzazione ed alla sensibilizzazione degli associati nell'ambito della dialettica attorno alla legislazione di settore ed ogni altra iniziativa a tutela delle condizioni di lavoro ed ottenere tutte le informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi. =====

L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge anche i seguenti, ulteriori scopi: =====

i) adottare un codice di condotta adottato ai sensi dell'ar-



articolo 27-bis del codice del consumo di cui al decreto legi-

slativo 06 settembre 2005 n. 206. L'Associazione vigilerà

sulla condotta professionale degli associati stabilendo anche

le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso

di eventuali violazioni del predetto codice. =====

l) promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra le

quali - nello specifico - l'attivazione di uno sportello di

riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i

committenti delle prestazioni professionali potranno rivol-

gersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professio-

nisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo

di cui al decreto legislativo 06 settembre 2005 n. 206. =====

m) rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del

proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui alle

all'articolo 7 della legge n.4 del 14 gennaio 2013. In parti-

colare, detto sistema di attestazioni sarà relativo, al fine

di tutela dei consumatori e di garanzia della trasparenza del

mercato dei servizi professionali: =====

a) alla regolare iscrizione del professionista all'Associa-

zione medesima; =====


b) ai requisiti necessari per la partecipazione alla stessa;

c) agli standard qualitativi ed alla qualificazione profes-

sionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'eser-

cizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento

dell'iscrizione all'associazione; =====



d) alle garanzie fornite all'utente; =====

e) all'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; =====

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa tecnica UNI EN ISO; =====

La validità delle predette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all'associazione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente lasso di tempo. La scadenza dell'attestazione, sarà - comunque - specificata nell'attestazione stessa. =====

n) promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, in ossequio a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013. =====

o) Collaborare, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.4 del 14 gennaio 2013, all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali. Ciò avverrà attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. =====



p) promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza. =====

q) riunirsi nelle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, mantenendo - comunque - inalterata la propria autonomia. Dette forme aggregative assumeranno la veste di associazioni di natura privatistica, agiranno in totale indipendenza ed imparzialità ed avranno funzioni di: =====

- promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate; =====

- divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;

- rappresentanza delle istanze comuni dinanzi le opportune sedi politiche ed istituzionali; =====

- controllo dell'operato delle singole associazioni al fine di verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle medesime associazioni. ===

r) autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione come marchio o attestato di qualità e di qualificazione dei propri servizi, osservando a riguardo tutte le prescrizioni imposte dall'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. =====

Peraltro, ove si proceda alla suddetta autorizzazione, ex

articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 2013

l'Associazione provvederà a rendere conoscibili anche i

seguenti elementi: =====

a) codice di condotta con la previsione di sanzioni grad

in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere

b) elenco degli iscritti, aggiornato a cadenza annuale; =

c) sedi presenti sul territorio nazionale, in almeno 3 Re

gioni; =====

d) presenza di una adeguata struttura tecnico-scientifica

dedicata alla formazione permanente dei propri associati

in forma diretta od indiretta; =====

e) eventuale possesso di un sistema certificato di qua

lifica conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di c

attività; =====

f) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra le qu

ali in particolare - i recapiti e le modalità di accesso

allo sportello per i consumatori previsto dall'art. 2, cor

ollario della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013. =====

g) curare il proprio inserimento nell'elenco di cui al

articolo 7, articolo 2 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e pu

blicarlo sul proprio sito web, sotto la responsabilità del

proprio rappresentante legale, tutti gli elementi infor

mazioni ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a crite

di trasparenza, correttezza e veridicità. L'Associazione



infine, svolgere qualsiasi attività ed operazione idonea per il raggiungimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi da terzi. =====

ART. 5) - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE =====

L'Associazione, per meglio proporre i propri servizi in ambito nazionale e per garantire quanto più possibile fattiva ed ottimale presenza sul territorio, anche in ossequio al principio di sussidiarietà, potrà costituire o designare delle sedi secondarie in tutte le Regioni, che assumeranno la denominazione di "sedi secondarie o periferiche". =====

Le predette sedi secondarie potranno essere costituite direttamente dall'Associazione, oppure, potranno essere cooptate strutture pubbliche o private già presenti ed operanti, delle quali sia stata previamente verificata la competenza e l'affidabilità, con lo scopo specifico di rappresentare l'Associazione sul territorio. =====

Verrà nominato un soggetto responsabile per ogni sede secondaria che entrerà a far parte della compagine dell'Associazione in qualità di "Socio beneficiario". =====

ART. 6) - SOCI =====

Gli Associati si impegnano a riconoscere, a rispettare e a diffondere il presente Statuto, le linee, gli intendimenti e l'attività dell'Associazione ed a prendere parte attivamente alla vita della medesima, tenendo un comportamento che sia sempre conforme ai principi di buona fede, probità, lealtà e

correttezza tanto nei rapporti interni con gli altri soci,
quanto all'esterno con i terzi. =====

Il numero dei Soci non è soggetto ad alcuna limitazione o re-
strizione dal punto di vista numerico. Rimane, comunque, pre-
clusa la partecipazione temporanea all'Associazione. =====

Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi ti-
tolo o causa, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese ef-
fettivamente sostenute e debitamente documentate. =====

Potranno associarsi soggetti tra i quali liberi professioni-
sti, lavoratori autonomi, enti pubblici e privati, persone
giuridiche che manifestino l'intento di partecipare e concor-
rere ad iniziative tese alla valorizzazione del ruolo della
piccola e medio impresa, dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi,
compreso il cd. settore terziario. =====

Lo status di Associato non è trasferibile, a nessun titolo
ragione o causa, né per atto inter vivos né mortis causa. ===

ART. 7)- CATEGORIE DI SOCI =====

I Soci dell'Associazione si dividono in: =====

- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costi-
tutivo dell'Associazione. Ai Soci fondatori compete il dirit-
to di voto. =====

- Soci Ordinari: persone fisiche nonchè rappresentanti di as-
sociazioni senza scopo di lucro o di persone giuridiche che
condividono i principi ispiratori e gli scopi dell'Associa-



zione così come enunciati nel presente Statuto e che corri-

spondano annualmente la quota associativa. Ai soci ordinari

competete il diritto di voto. =====

- Soci Beneficiari: coloro che condividono i principi ispira-

tori e gli scopi dell'Associazione limitandosi esclusivamente

a fruire di tutti o di parte dei servizi da questa posti in

essere. In questa categoria di soci rientrano tutti coloro

che, una volta presentata la propria richiesta di affiliazio-

ne all'Associazione, riceveranno la conferma di accettazione

della propria domanda da parte del Consiglio direttivo, così

come previsto all'articolo 7 del presente Statuto. Ai soci

beneficiari non compete il diritto di voto. =====

- Soci onorari: coloro che, per particolari meriti vengono

ammessi all'Associazione su delibera del Consiglio direttivo.

Ai soci onorari non compete il diritto di voto. =====

L'appartenenza all'Associazione cessa: =====

a) per la perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti

per l'ammissione all'Associazione; =====

b) per dimissioni volontarie; =====

c) per morosità. =====

ART. 8) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- L'Assemblea Generale dei Soci; =====

- Il Presidente ed il Vicepresidente; =====

- il Segretario; =====

- Il Consiglio Direttivo; =====

- il Direttore della Formazione; =====

- il Comitato scientifico; =====

- il Collegio dei Revisori dei Conti; =====

- il Tesoriere; =====

- il Collegio dei Probiviri; =====

ART. 9) - ASSEMBLEA =====

ART. 9.1 - DEFINIZIONE E COMPETENZE =====

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci fondatori e da quelli ordinari e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. =====

L'Assemblea Generale dei Soci è competente a deliberare sulle seguenti materie: =====

1. elezione del Presidente e del Vicepresidente; =====

2. approvazione del rendiconto economico e finanziario; =====

3. relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione; =====

4. definizione delle linee di indirizzo di attività; =====

5. presa d'atto della revoca o sostituzione dei componenti

del Collegio dei Revisori, se nominato; =====

6. approvazione dei verbali delle sedute; =====

7. attuazione ed approvazione di eventuali modifiche dello Statuto; =====

8. trasformazione o scioglimento dell'Associazione; =====



9. nomina dei liquidatori; =====

10. devoluzione dei beni dell'Associazione; =====

ART. 9.2. - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E RIUNIONE =====

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, per la nomina del Presidente dell'Assemblea. =====


Si riunisce, in via straordinaria, per ratificare l'ingresso di nuovi soci. In questo caso l'ingresso dovrà essere ratificato con il voto unanime di tutti i membri. =====

I Soci onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci effettivi ma senza diritto di voto. =====

La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata, a cura del Consiglio Direttivo o da un soggetto appositamente delegato dal predetto organo, a mezzo raccomandata, via fax o via e-mail, da inviare ai soci almeno tre giorni prima della data della riunione. =====

Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime stabilite per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, oppure, quando provenga espressa e motivata richiesta da parte del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo della stessa. =====

Le funzioni di segretario sono assunte da uno degli Associa-



ti, eletto dall'Assemblea stessa. =====

L'Assemblea provvederà, altresì, ad eleggere un Presidente che avrà il compito di presiedere alla seduta e di coordinare i lavori. =====

ART. 9.3 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI =====

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, allorchè sia presente la metà più uno dei componenti legittimati ad intervenire in virtù di quanto previsto dal presente Statuto, anche se rappresentati per delega. =====

In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, senza tener conto degli eventuali astenuti. =====

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione o su sostanziali modifiche da apportare allo Statuto, le deliberazioni saranno considerate valide in prima convocazione se otterranno con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti. =====

ART. 10) - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE =====

Il Presidente rappresenta l'Associazione, provvede a dirigerla e ne ha la legale rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio ivi compresa la facoltà di transigere controversie. Egli stabilisce gli indirizzi politici, definisce le politiche di bilancio e provvede a curare ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni. =====



Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; gli spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei rapporti interni tra i soci, che in quelli con soggetti terzi.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, di concerto con il Vice Presidente, provvede alla convocazione degli anzidetti Organi Sociali. =====

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente vicario.=

In caso di dimissioni volontarie del Presidente, il Vice Presidente assume la carica e provvede a convocare, senza indugio, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. In ogni caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle dimissioni del Presidente. =====

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente potrà apportare modifiche al presente Statuto. =====

ART. 11) - SEGRETARIO =====

Il Segretario viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ed è rieleggibile. =====

Il Segretario provvede a redigere in modo veritiero e fedele i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e li firmerà unitamente al Presidente dell'Associazione. =====

Il Segretario terrà aggiornato l'elenco degli Associati ed, infine, assicurerà idonea pubblicità degli atti, dei registri

e dei libri associativi. =====

ART. 12) - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

ART. 12.1. - DEFINIZIONE E COMPETENZE =====

Il Consiglio Direttivo provvede ad amministrare l'Associazione, è composto da un minimo di tre membri, tra cui, di diritto, figurano i Soci fondatori dell'Associazione. Potranno essere eventualmente nominati altri membri nominati ad hoc, in virtù di particolari meriti e/o competenze professionali.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo. =====

Il Consiglio Direttivo ha competenza a deliberare su qualsiasi argomento che non sia espressamente riservato all'Assemblea in virtù di quanto disposto dal presente Statuto. =====

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni o fino a destituzione e nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea dei Soci. In tal caso l'Associazione di appartenenza provvederà alla indicazione del sostituto che manterrà la carica fino alla scadenza del Consiglio originario. =

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo: =====

a) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; =====

b) deliberare senza motivazione in merito all'ammissione di nuovi soci; =====

c) nominare, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente, qualora questi ultimi non siano stati già nominati dall'Assemblea dei soci; =====



d) nominare l'eventuale Segretario; =====

e) nominare l'eventuale Tesoriere; =====

f) predisporre i bilanci dell'Associazione; =====

g) proporre all'Assemblea i contributi a carico degli iscritti; =====

h) discutere e dar corso alle attività deliberate dall'Assemblea per il perseguimento degli scopi dell'Associazione; ===

i) informare le autorità competenti (Comune, Polizia, Carabinieri) sull'inizio dell'attività dell'Associazione. =====

l) Fissare ulteriori norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione; =====

Inoltre, spetta al Consiglio Direttivo la facoltà di procedere ad acquisti, permuta e ad alienazioni mobiliari e immobiliari. =====

Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà effettuare qualsiasi operazione presso le Banche, salvo che allo scoperto, nonché presso ogni altro ufficio pubblico o privato. =====

Gli importi dei "gettoni di presenza" relativi alla partecipazione dei membri alle assemblee sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. =====

ART. 12.2. - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E RIUNIONE. =====

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno ed è dallo stesso presieduto, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione

effettuata dai predetti Organi e potrà essere effettuata mediante e-mail (i.e. messaggio di posta elettronica), sms, o raccomandata a./r. =====

Il Consiglio Direttivo, inoltre, si dovrà riunire ove pervenga al Presidente espressa richiesta proveniente da almeno 1/3 dei membri. =====

Esso delibera con le medesime modalità, le forme e le maggioranze previste per l'Assemblea. Ciascun componente ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. =====

ART. 13) - DIRETTORE DELLA FORMAZIONE =====

Il Direttore della formazione è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Scientifico; egli provvede all'organizzazione dell'Ente per quanto concerne l'organizzazione della formazione. =====

Le attribuzioni e l'eventuale compenso del Direttore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. =====

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. =

Viene nominato Direttore della Formazione pro tempore il Dott. Rolando Morelli. =====

ART. 14) - COMITATO SCIENTIFICO =====

ART. 14.1 - DEFINIZIONE E COMPETENZE =====

Il Comitato Scientifico è designato dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri, di cui uno assumerà la carica di Direttore. =====



Handwritten signature or scribble extending from the notary seal.

Possono essere, inoltre, ammessi a far parte dell'Organo in questione persone e rappresentanti di Associazioni senza scopo di lucro che siano in possesso di comprovate competenze professionali ed attitudinali nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro. =====

Sono Compiti del Comitato Scientifico, inter alia, : =====

1) agire da osservatorio specializzato in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, campo in continua evoluzione ed espansione e a delineare scenari evolutivi in tale campo;


2) fornire all'Associazione consulenza strategica e specializzata in materie rilevanti sul piano ===== scientifico, normativo, applicativo di competenza della stessa; =====

3) assistere l'Associazione nell'identificazione delle strategie adeguate per mantenere un livello di leadership nel panorama di azione dell'Associazione; =====

4) proporre iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione, partecipazione ad iniziative di punta a livello nazionale ed internazionale; =====

5) proporre ed eventualmente partecipare alle iniziative di valorizzazione delle attività di innovazione tecnologica di interesse per l'Associazione; =====

6) svolgere attività consulenziali nei Progetti nei quali l'Associazione sarà eventualmente impegnata nel corso del tempo; =====



Le attività del Comitato vengono, in ogni caso, valorizzate e pubblicizzate a cura dell'Associazione, favorendone la visibilità e le potenziali sinergie con altre iniziative nazionali. =====

Il Comitato Scientifico è, altresì, deputato alla vigilanza sulla correttezza dell'operato delle sedi secondarie di diretta emanazione dell'Associazione. =====

Le sedi territoriali dovranno far pervenire annualmente al predetto Comitato Scientifico le relazioni sull'attività svolta al proprio interno, che - dal proprio canto provvederà a valutarle e a relazionare il Consiglio Direttivo in merito

alle stesse. Il Consiglio Direttivo, peraltro, avrà facoltà di contestare eventuali carenze o difformità dalle direttive Nazionali riscontrate nelle relazioni ricevute e sulle stesse dovrà svolgere accurata indagine il Comitato Scientifico. =

ART. 14.2 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E RIUNIONE. =====


Il Comitato si riunisce, tanto in via ordinaria che straordinaria, ogni volta che i componenti od il Presidente lo ritengano necessario. La convocazione è comunicata per posta elettronica (e-mail), almeno sette giorni prima della data fissata per la relativa seduta. =====

Il Comitato Scientifico prevede, comunque, un calendario di massima delle proprie riunioni. =====

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono



le e	ammesse deleghe. =====	
isi-	Hanno diritto di voto solo i membri del Comitato. =====	
ona-	Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice	
==	dei presenti, purchè sia verificato il numero legale. Even-	
nza	tuali pareri discordanti saranno annotati, su richiesta, nel	
di-	verbale conservato nell'archivio del Comitato. =====	
==	I Componenti del Comitato, nonché tutti i partecipanti alle	
al	riunioni, sono tenuti al rispetto della riservatezza su tutto	
ità	ciò che emerge nell'ambito dei lavori del Comitato. =====	
erà	Nell'ipotesi di conflitto di interessi, ciascun componente si	
ito	impegna ad astenersi, dopo aver dichiarato caso per caso e-	
ltà	splicitamente la sussistenza del conflitto, e a non parteci-	
ive	pare alla discussione. =====	
sse	ART. 15) - COLLEGIO DEI REVISORI =====	
=	Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo al quale compe-	
==	te: =====	
di-	1) attività di verificaione ed accertamento dei bilanci ed	
en-	della relativa documentazione contabile; =====	
et-	2) attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari	
sa-	dell'Associazione, con ogni potere di accertamento ed ispe-	
==	zione; =====	
di	Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci	
==	ed è composto da almeno tre membri, i quali eleggono nel pro-	
la	prio seno il Presidente. In caso di assenza o di impedimento	
no	temporaneo di quest'ultimo, egli viene sostituito dal reviso-	



re più anziano di età.. =====

In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Consiglio Direttivo affinché possa porre in essere i provvedimenti di competenza. =====

Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all'anno. =====

Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. =====

ART. 16) - TESORIERE =====

Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo, avrà il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell'Associazione curando, fra l'altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente. =====

Qualora non venga nominato il Tesoriere, i compiti a lui attribuiti vengono svolti dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. =====

E' facoltà del Presidente delegare le sue attribuzioni dando ne preventiva comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo. =====

ART. 17) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI =====

ART. 17.1 - DEFINIZIONE E COMPETENZE =====

La giurisdizione interna dell'Associazione è di competenza di un Collegio di Probiviri, dotato dei più ampi poteri al fine



di una effettiva ed efficace amministrazione della giustizia.=

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. =====

Il Collegio dei Probiviri dirime, in modo inappellabile, vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Il Collegio dei Probiviri verrà nominato dall'Assemblea dei Soci e di fronte a quest'ultima risponde di tutti i propri atti. Sarà costituito da tre membri effettivi, incluso il Presidente e da tre membri supplenti eletti dall'Assemblea dell'Associazione. =====

I membri del Collegio non possono rivestire altre cariche sociali in seno all'Associazione. =====

Nei casi in cui un Proboviro non possa esercitare le proprie funzioni per un periodo di tempo significativo, il Collegio provvederà a nominare un Proboviro Supplente. Il mandato del Proboviro Supplente è determinato dal Collegio al momento della nomina, e, in ogni caso, decade automaticamente non appena i tre membri permanenti del Collegio tornino in linea.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a comunicare tempestivamente la nomina e la durata del mandato all'Assemblea dell'Associazione. =====

Ove un membro, sia effettivo che supplente, ravvisi la sussistenza di un proprio possibile coinvolgimento in un caso all'esame del Collegio, si asterrà dalla partecipazione ai lavori dell'Organo per la parte attinente al caso. =====

Le delibere di interpretazione dello Statuto, su richiesta degli Organi sociali o di singoli iscritti, sono assunte dal Collegio una volta ricevuto un ricorso che precisi in forma scritta i riferimenti della interpretazione richiesta che, una volta decisa dal Collegio, si intende vincolante per gli Organi sociali e per tutti gli iscritti. =====

Su richiesta di un iscritto, di un altro Organo sociale o anche sulla base di una propria autonoma iniziativa, il Collegio può valutare il rispetto degli obblighi fissati per ciascun Organo sociale e deliberare un richiamo per i singoli componenti dell'Organo sociale interessato affinché venga assicurato il pieno adempimento degli obblighi stessi. =====

Nel caso di richiesta di pronuncia di un parere arbitrale nelle vertenze tra i soci, i soci che abbiano presentato il ricorso arbitrale devono formulare le proprie specifiche richieste attinenti i fatti oggetto di arbitrato, specificando i termini della pronuncia che si attendono dal Collegio. =====

ART. 17.2 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E RIUNIONE =====




Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente secondo necessità per la presa in esame di ricorsi e/o esposti e per tutti gli adempimenti richiesti dalle presenti norme procedurali, nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai Compiti ad esso affidati in virtù del presente Statuto. Esso, comunque, verrà convocato su richiesta di uno dei membri effettivi, dei supplenti o del Presidente dell'Associazione. =====

La convocazione del Collegio verrà diramata per iscritto, mediante comunicazione che potrà pervenire anche tramite fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Verrà, altresì, indicato l'ordine del giorno ivi compreso l'elenco dei casi o delle materie all'esame del Consiglio per quella determinata riunione. =====

In casi di particolare eccezionalità ed urgenza il Presidente può decidere la convocazione del Collegio dando ai membri un preavviso inferiore rispetto al predetto lasso di tempo di 7 giorni, e, comunque, almeno tre (3) giorni prima della data della riunione, curandosi di rispettare le medesime modalità di cui al punto precedente. =====

La riunione del Collegio dei Probiviri si intende validamente costituita ove siano presenti, unitamente al Presidente, almeno due membri effettivi e/o supplenti del Collegio stesso. In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal membro presente con maggiore anzianità di iscrizione



all'Associazione. =====


Per ogni riunione verrà nominato un Segretario che avrà il compito di trasmettere una copia della convocazione del Collegio, con l'elencazione dei casi in esame delle materie trattate, in via riservata al Presidente dell'Associazione.

Egli avrà inoltre il compito di redigere verbale della riunione (che dovrà essere controfirmato dal Presidente), verbale che sarà poi trasmesso a tutti i componenti del Collegio e, in via riservata, anche al Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno trascritte nel libro dei verbali del Collegio e delle stesse il Presidente del Collegio riferirà all'Assemblea dei Soci, fatta salva la pubblicità degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy. Inoltre, tutta la documentazione prodotta dalle parti, siano esse Soci o soggetti terzi rispetto all'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI E CONTROLLORI ACQUA", così come ogni altro documento richiesto dal Consiglio, gli atti di perizia o pareri dal predetto Organo a periti, la trascrizione di testimonianze rese dalle parti con appositi verbali da esse sottoscritti, rivestono carattere di riservatezza e la loro custodia, presso la sede legale dell'Associazione, è di responsabilità del Presidente del Collegio. =====

Per ogni atto, decisione e/o delibera che rivesta carattere disciplinare, il Collegio formula a verbale le motivazioni



===	delle decisione adottate. =====	
il	Le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri sono adotta-	
col-	te con il voto favorevole della maggioranza dei membri effet-	
rie	tivi e di quelli supplenti presenti. In caso di parità, il	
ne.	voto del Presidente della riunione vale doppio. =====	
iu-	Con specifico riguardo alle sole delibere di provvedimenti	
ba-	disciplinari, queste sono adottate a maggioranza assoluta dei	
gio	componenti - membri effettivi del Collegio. =====	
	Le deliberazioni del Collegio avvengono a scrutinio palese e	
te	ciascun membro (effettivo o supplente) ha diritto di far ri-	
si-	sultare a verbale le motivazioni del proprio voto. =====	
ta	ART. 17.3 - RICORSI AL COLLEGIO =====	
a-	In relazione al compito di vigilare sull'osservanza da parte	
i-	degli Associati delle norme statutarie, di quelle eventual-	
i,	mente emanate in attuazione delle predette da parte di Organi	
VE	dell'Associazione o, ancora, di qualsiasi altra norma di leg-	
ne	ge inerente l'esercizio delle attività che rientrano nel rag-	
e-	gio di azione dell'Associazione, la richiesta di intervento	
te	del Collegio dei Probiviri deve essere formalizzata mediante	
:-	la presentazione di un ricorso presentato per iscritto da un	
-	membro dell'Associazione o da un soggetto terzo rispetto alla	
i	stessa. =====	
=	Il ricorso deve esporre in forma scritta una descrizione il	
e	quanto più possibile dettagliata dei fatti oggetto della sup-	
	posta inosservanza degli obblighi sociali da parte di un i-	

scritto e deve essere' corredato di tutta la documentazione utile. =====

Il Collegio potrà prendere in considerazione il ricorso e deliberare l'apertura di una formale istruttoria solo dopo aver compiuto accertamenti cd. preliminari, ovvero, quando il ricorso sia stato presentato: =====

a) non oltre il termine perentorio di un anno (1 anno) dalla data in cui risultino avvenuti i fatti e gli inadempimenti degli obblighi sociali; =====

b) non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dal momento in cui il soggetto che presenti il ricorso abbia avuto conoscenza di quanto all'oggetto del ricorso. =====

ART.0 17.4 - PROCEDURE DI ESAME DEI RICORSI =====

Una volta ricevuto un ricorso in forma scritta da parte di un associato o di una terza parte non iscritta all'Associazione, o anche su iniziativa di un membro effettivo o supplente del Collegio, in ordine al mancato rispetto delle norme del presente Statuto, delle norme adottate dagli Organi sociali e/o di qualsiasi altra norma di legge inerente l'esercizio delle attività che rientrano nel raggio di azione dell'Associazione, il Presidente del Collegio pone il ricorso all'ordine del giorno della prima riunione del Collegio. =====

Il Collegio dei Probiviri prende in esame i ricorsi si cui al punto precedente e, sulla base di proprie autonome valutazioni sulla fondatezza del ricorso, delibera la apertura di una



formale istruttoria, oppure, delibera per l'archiviazione in caso di manifesta infondatezza e non luogo a procedere. In quest'ultimo caso la decisione è comunicata a colui che ha presentato il ricorso con le relative motivazioni. La parte proponente del ricorso ha facoltà di presentare una seconda volta a Collegio il medesimo ricorso solo ove sia in grado di produrre una diversa ed ulteriore documentazione. =====

Deliberata l'apertura di una istruttoria formale, il Segretario del Collegio provvede senza indugio a darne avviso mediante notifica con lettera raccomandata a/r ai seguenti soggetti: =====

a) il ricorrente, sia esso un Socio oppure una terza parte non iscritta all'Associazione; =====

b) l'iscritto all'Associazione il cui comportamento è stato oggetto del ricorso; =====

c) il Presidente ed il Segretario dell'Associazione; =====

Nella notifica, contenente l'indicazione delle norme statutarie e/o norme di legge che si intendono violate, si invitano le Parti sub a) e sub b) a presentare per iscritto le proprie deduzioni entro un termine fissato ad hoc dal Collegio, nonché - ove lo ritengano necessario - a nominare un proprio legale o un altro Associato come proprio rappresentante per la trattazione del caso. Tale anzidetta sostituzione, in ogni caso, è ammessa solo previo conferimento di mandato rilasciato in forma scritta e sarà comunicata a cura del Segretario

alle altre Parti interessate. =====


Tutte le comunicazioni alle parti interessate nel procedimento, in cui viene richiesta la forma scritta, si intendono possibili anche attraverso comunicazione di posta elettronica (e-mail), con richiesta di conferma dell'avvenuto ricevimento.

Le dimissioni di un iscritto nei cui confronti sia stata aperta una istruttoria notificata ai soggetti interessati di cui ai punti precedenti, se presentate dopo la data di apertura dell'istruttoria, non hanno effetto e non possono essere prese in esame e deliberate dal Consiglio Direttivo fino a quando non sia concluso il procedimento con una delibera adottata dal Collegio dei Probiviri. =====

Nella stessa riunione in cui il Collegio decide l'apertura di una procedura istruttoria è facoltà del Collegio di designare tra i propri membri un Relatore con l'incarico di provvedere a tutti gli atti relativi alla istruzione del caso. Egli viene delegato dal Collegio a raccogliere testimonianze sia verbali che scritte e tutta la documentazione acquisibile dalle Parti. =====

Nell'esame istruttorio il Collegio ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari all'accertamento dei fatti ma non può demandare tale predetto accertamento o singoli atti istruttori ad altre persone che non siano membri effettivi supplenti del Collegio stesso. =====

Esaurita la fase di istruzione e completata con tutti gli at



ti la trattazione del caso in esame, Il Collegio su richiesta

del Relatore o per decisione del Presidente, si riunisce en-

tro 30 giorni per assumere tutte le delibere appropriate al

caso di specie. =====

ART. 18) - SANZIONI DISCIPLINARI =====

Il Collegio dei Probiviri può adottare tutte le sanzioni di-

sciplinari contenute nel presente articolo. =====

Le sanzioni disciplinari hanno carattere prevalentemente mo-

rale, ma potranno anche andare ad incidere direttamente sul

diritto del singolo socio a conservare la titolarità delle

cariche sociali ricoperte in seno all'Associazione ed alla

qualifica stessa di "socio". =====

I provvedimenti che potranno essere adottati dal Collegio dei

Probiviri nei confronti degli Associati sono, nello specifico:

1) richiamo (verbale o scritto) per tutte le violazioni di

lieve entità; =====

2) sospensione da tre mesi ad un anno per infrazioni più gra-

vi. (Le sanzioni disciplinari di richiamo e sospensione sono

immediatamente esecutivi a far data dall'avvenuta notifica,

tramite raccomandata a/r, alle Parti interessate). =====

3) radiazione. Questo tipo di sanzione, nello specifico,

verrà comminata qualora si attestino mancanze di particolare

gravità o il perpetrarsi di condotte che abbiano determinato

l'irrogazione delle predette sanzioni sub 1) e sub 2) con ri-

flessi sull'andamento della vita e delle attività sociali ta-

li da poter causare negative e ingiustificate ripercussioni
sull'immagine dell'Associazione. =====

Nello specifico questo tipo di provvedimento verrà adottato
quando un Associato abbia intenzionalmente: =====

a) operato in modo atto a pregiudicare gli scopi e le final-
tà perseguite dall'Associazione, oppure, violare norme par-
ticolarmnte importanti del presente Statuto; =====

b) pregiudicato, mediante la propria condotta professionale
e/o privata, il perseguimento degli scopi e delle finalit 
dell'Associazione; =====

c) arrecato grave danno alla reputazione, al nome e all'imma-
gine dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI E CON-
TROLLORI ACQUA" o anche di un altro Socio alla medesima ap-
partenente; =====



Il Collegio dei Probiviri delibera i provvedimenti discipli-
nari in relazione a propri autonomi convincimenti ed a quanto
emerso nell'istruttoria espletata, con una gradualit  che
tenga conto della gravit  specifica della violazione,
dell'occasionalit  o della ripetizione della violazione, del-
la componente intenzionale colposa (colpa lieve/colpa grave),
nonch  ad ogni altro elemento di obiettiva valutazione. =====

Il provvedimento di radiazione viene notificato alla Parte
interessata mediante lettera raccomandata a/r. Esso diviene
esecutivo e comporta la cancellazione del Socio dalle liste
degli iscritti all'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALI-

ni	STI E CONTROLLORI ACQUA" una volta che siano trascorsi trenta
==	(30) giorni dalla data di avvenuta notifica. =====
to	L'interessato, dal proprio canto, entro il predetto termine
==	ha la facoltà di presentare un ricorso motivato al Consiglio
a-	Direttivo dell'Associazione (attraverso lettera raccomandata
r-	a/r indirizzata al Presidente dell'Associazione) accompagnata
==	dai motivi a fondamento dell'opposizione e da ulteriore docu-
le	mentazione. L'avvenuta presentazione del ricorso sospende
ca	l'esecutività del provvedimento di radiazione del Socio sino
=	a quando il Consiglio Direttivo abbia deliberato in merito. =
l-	Tali predetti provvedimenti si intendono inappellabili e nes-
l-	suna delle Parti interessate, nessun Organo e nessun soggetto
-	iscritto all'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI E
-	CONTROLLORI ACQUA" può formulare un ricorso in merito alla
-	decisione adottata dal Collegio dei Probiviri. =====
o	ART. 19) - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI E DEGLI INCARICHI
e	Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle
,	strutture facenti capo all'Associazione hanno carattere
-	gratuito. =====
	Sono, parimenti, gratuiti gli incarichi ricoperti per conto
	dell'Associazione in commissioni, consessi, consigli ed orga-
:	nismi similari. Nell'eventualità in cui sia rivestita una
	delle anzidette cariche saranno rimborsate al singolo compo-
	nente le spese vive effettivamente sostenute per l'esercizio
	delle funzioni di volta in volta esercitate. L'Associazione,

in ogni caso, procederà al rimborso solo mediante la presentazione di un documento valido (fattura e/o ricevuta fiscale) attestante la spesa sostenuta. Il documento dovrà essere intestato in modo esatto e completo all'Associazione con tutti i suoi riferimenti legali. =====

ART. 20) - OBBLIGHI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI =====

L'iscrizione all'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRELEVATORI ANALISTI E CONTROLLORI ACQUA" comporta, per l'associato, di osservare le disposizioni del presente Statuto e quelle che, sulla base dello stesso, saranno di volta in volta emanate dai competenti Organi sociali. =====

Gli Associati si impegnano a riconoscere, a rispettare e a diffondere il presente Statuto, le linee, gli intendimenti e l'attività dell'Associazione ed a prendere parte attivamente alla vita della medesima, tenendo un comportamento che sia sempre conforme ai principi di buona fede, probità, lealtà e correttezza tanto nei rapporti interni con gli altri soci, quanto all'esterno con i terzi. =====


Il numero dei Soci non è soggetto ad alcuna limitazione o restrizione dal punto di vista numerico. Rimane, comunque, preclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. =====

Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo o causa, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. =====

L'iscrizione all'Associazione avrà durata annuale e si inten-



esen-	derà tacitamente rinnovata di anno in anno ove l'Associato
cale)	non dia formale disdetta a mezzo raccomandata a/r indirizzata
in-	al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Associazione, da
tutti	far pervenire almeno tre mesi prima della scadenza prevista.
====	L'accoglimento della domanda di recesso comporterà lo scio-
====	oglimento del soggetto richiedente dall'osservanza delle norme
,ISTI	statutarie e degli obblighi sociali con decorrenza immediata.=
vare	ART. 21) - BENI =====
base	Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====
ten-	- dalla quota associativa annuale corrisposta dai soci fon-
====	datori e dai soci ordinari. La stessa viene sin da ora che
e a	fissata in € 100,00 (cento virgola zero zero) annui; =====
ci e	- dalla quota associativa annuale corrisposta dalle sedi se-
ente	condarie di diretta emanazione dell'Associazione, la quale
sia	sarà determinata al momento della creazione delle anzidette
tà e	diramazioni periferiche. =====
oci,	- dai contributi e dalle sovvenzioni pubbliche ad esso spet-
====	tanti in rapporto alla sua attività; =====
re-	- da ogni altra somma che venga devoluta all'Associazione e
pre-	dalle somme incassate per atti di liberalità a qualsiasi ti-
====	tolo; =====
ti-	- dagli eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a di-
ef-	verso titolo e sopravvenienze attive provenienti da Organi-
====	smi, pubblici e privati, inerenti l'attività oggetto dello
ten-	scopo sociale dell'Associazione. =====



Le entrate dell'Associazione sono gestite dal Consiglio Direttivo, il quale entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario predispone e approva il bilancio dell'Associazione, stato patrimoniale, conto economico e relazione per l'Assemblea dei Soci. =====

ART. 22) - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

a) dalle quote di adesione e dalle quote annuali stabilite a carico del singolo socio; =====

b) da contributi, lasciti, donazioni e legati, regolarmente accettate, provenienti da qualsiasi ente o privato; =====

c) da erogazioni liberali degli associati e di terzi; =====

d) proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera sussidiaria e - comunque - finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; =====

e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva; =====

f) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Associazione stessa. =====

g) da introiti e proventi derivanti da attività non istituzionali tra cui quella di formazione e informazione dei lavoratori e tutte quelle compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. =====



Le quote ed i contributi associativi hanno carattere strettamente personale, non possono essere oggetto di concessione di diritti reali di godimento o di garanzia, e non possono essere oggetto di rivalutazione. =====

La partecipazione sociale non è, in alcun modo, ricollegata o ricollegabile alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. =====

ART. 23) - ESERCIZIO SOCIALE =====

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. =====

L'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull'attività svolta, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e ne invia copia ai soci. =====

ART. 24) - AVANZI DI ESERCIZIO =====

Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio Direttivo per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione, salva diversa determinazione dei soci fondatori. =====

ART. 25) - COERENZA DI MANDATO =====

Gli Organi territoriali andranno, comunque, in scadenza, unitamente agli Organi nazionali dell'Associazione, indipendentemente dal periodo di conferma o della data delle elezioni territoriali. =====

ART. 26) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE =====

Oltre che per le cause previste dalla legge, l'Associazione
si scioglie in caso di disdetta dell'accordo di cui all'Art.1
da parte della totalità dei soci fondatori. =====

In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci provvede alla
nomina di due liquidatori e, all'atto della messa in liquida-
zione, determinerà altresì i compiti dei liquidatori. =====

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione sarà devoluto al altro ente avente fino analogo
o prossimo, così come individuato dall'Assemblea dei soci. =

ART. 27) - NORMATIVE TRANSITORIE =====

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente
Statuto e per qualsivoglia modifica od integrazione, si r-
manda alla prima assemblea del Consiglio Direttivo e, in ge-
nerale, si rinvia alle Leggi vigenti in materia, in quanto
applicabili. =====

Firmato in originale: =====

Morelli Rolando =====

Daniele Morelli =====

Lucia Garbati =====

Pietro Miele Notaio =====

=====

